

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2021 SUI PUNTI NN. 4 E 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO IN PARTE ORDINARIA INERENTI IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 ("TUF").**

(Approvata il 16 marzo 2021)

**Premessa**

Alla data dell'assemblea di Piteco S.p.A. ("Piteco" o la "Società"), convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, scade il mandato triennale dei membri del Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") e del Collegio Sindacale ("C.S.") in carica.

L'Assemblea ordinaria sarà pertanto chiamata ad assumere tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti al rinnovo degli Organi di amministrazione e controllo, in conformità alla normativa vigente ed allo Statuto Sociale vigente di Piteco (lo "Statuto"). In particolare l'Assemblea dovrà:

- determinare il numero dei membri del prossimo C.d.A. e la durata della carica;
- nominare i membri ed il Presidente del C.d.A.;
- determinare il compenso dei membri del C.d.A.;
- nominare i tre membri effettivi, i due membri supplenti ed il Presidente del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023;
- determinare il compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori uscenti hanno ritenuto preferibile redigere in un unico documento la Relazione all'Assemblea ordinaria sulle materie all'ordine del giorno riguardanti il rinnovo degli Organi sociali di amministrazione e controllo, redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

La presente Relazione è pubblicata entro il termine di pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea ("Avviso"), ossia entro il quarantesimo giorno antecedente la data dell'assemblea, con le modalità previste dalle norme vigenti. Nell'Avviso sono contenute le informazioni previste dall'art. 125-bis, comma 4 del TUF, comprese le modalità ed i termini di presentazione delle liste di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

\* \* \* \*

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Determinazione del numero degli Amministratori e della durata della carica**

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea che ne fissa anche la durata. Ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto, gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

I soci che intendono formulare proposte in merito, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, sono invitati a formalizzarle in sede di presentazione delle liste di candidati (v. infra).

L'Assemblea del 16 aprile 2018 ha fissato in 8 (otto) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il CdA propone di (i) mantenere in 8 (otto) il numero di amministratori in carica al fine di garantire una composizione dell'organo amministrativo adeguata alla dimensione aziendale e alla complessità delle attività svolte, nonché al numero e alla composizione dei Comitati endoconsiliari, e (ii) fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

### **Nomina degli Amministratori e del Presidente**

L'art. 14 dello Statuto della Società prevede che gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la presidenza del consiglio.

La percentuale di partecipazione che legittima uno o più soci a presentare le liste è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), in conformità alla Det. Consob n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (*i.e.* il 4 aprile 2021), esso è da intendersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il **6 aprile 2021**. Unitamente alle liste, deve essere depositata la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Le liste saranno, inoltre, soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste potranno essere inviate alla Società anche tramite PEC, all'indirizzo: [pitecospa@pec.it](mailto:pitecospa@pec.it).

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) (sezione *Investor Relations* / Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro l'**8 aprile 2021**).

Al riguardo si segnala che ai sensi dello Statuto:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (i “**Requisiti di Indipendenza**”).

Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenenti un numero di candidati superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza e del numero di amministratori indipendenti raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**”) a cui la Società aderisce.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare la disciplina *pro tempore* vigente in tema di equilibrio tra i generi.

L'art. 14 dello Statuto prevede che ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) debba includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, con ciò rinviando alla disciplina previgente.

A tal proposito, si fa presente che la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (la “**Legge di Bilancio 2020**”) ha modificato le disposizioni di cui agli artt.147-ter e 148 del TUF in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate, aumentando la quota riservata al genere meno rappresentato da un terzo a due quinti. Nel caso della Società, tuttavia, trattandosi del primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad “*almeno un quinto*” dei Consiglieri eletti (art. 1, comma 304, della Legge di Bilancio 2020).

Conseguentemente, ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, la quota da riservare al genere meno rappresentato deve intendersi pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, saranno accettate le liste che, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, siano composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto dei candidati.

Il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda inoltre di integrare la documentazione relativa ai singoli candidati con eventuali informazioni idonee ai fini dell'art. 2390 c.c. (“**Divieto di concorrenza**”).

Inoltre, invita a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Com. Consob n. DEM 9017893/2009.

Come meglio indicato nello Statuto, per quanto attiene all'espressione del voto assembleare, si rappresenta che: i) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista; ii) i soci che hanno presentato o concorso a presentare una lista non possono votare una lista diversa da essa.

L'articolo 14.2 dello Statuto regola la procedura di nomina degli amministratori. Di seguito se ne riporta il testo:

*“Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:*

a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (in seguito la "lista di minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a). Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati privi dei requisiti in questione eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti dai successivi candidati che presentino i requisiti richiesti secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dai candidati non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

*Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Fermo restando quanto precede, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione."*

Con riferimento alla nomina del Presidente del C.d.A., si precisa altresì che l'art. 18 dello Statuto prevede che lo stesso sia nominato dal C.d.A. tra i suoi membri, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto alla nomina del C.d.A. stesso.

Si invitano gli Azionisti che intendano formulare proposte in merito alla candidatura del Presidente, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, di esplicitarlo nel contesto della Lista.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono pertanto invitati a votare una lista tra quelle che verranno presentate, depositate e rese pubbliche in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente relazione e per gli altri aspetti legati alle modalità di presentazione delle liste e alla individuazione della documentazione correlata da depositare, nonché alle modalità di votazione delle liste medesime, si rinvia a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto disponibile sul sito [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it), sezione *Investor Relations*.

### **Determinazione dei compensi**

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso determinato dall'Assemblea. Per gli amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione è stabilita dal C.d.A. sentito il parere del Collegio Sindacale. L'assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si invitano gli azionisti che intendano formulare proposte in merito alla determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, a presentarle contestualmente al deposito delle Liste; ciò al fine di permettere alla Società di renderle pubbliche unitamente alle Liste e di consentire un esercizio informato del diritto di voto da parte degli azionisti che interverranno in Assemblea.

## **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

### **Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi 2021-2023**

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, che durano in carica per 3 (tre) esercizi (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e sono rieleggibili.

L'art. 21 dello Statuto della Società prevede che la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva

La percentuale di partecipazione che legittima uno o più soci a presentare le liste è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), in conformità alla Det. Consob n. 44 del 29 gennaio 2021. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e più precisamente entro il **4 aprile 2021**: in tal caso, pur in considerazione del fatto che il termine per il deposito delle liste dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale giunge a scadenza in un giorno festivo, tale termine non è posticipato al giorno successivo non festivo al fine di non comprimere l'ulteriore eventuale termine nell'ipotesi, più innanzi disciplinata, di cui all'art. 144-sexies comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto. È altresì depositata ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine non sia stata depositata nessuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999, potranno essere depositate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ovvero sino al **7 aprile 2021**; in tal caso la soglia di partecipazione

che legittima il diritto di presentazione è dimezzata; la società darà tempestiva notizia nei modi previsti dalle norme vigenti.

Le liste potranno essere inviate alla Società anche tramite PEC, all'indirizzo: [pitecospa@pec.it](mailto:pitecospa@pec.it).

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it) (sezione *Investor Relations* / Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro l'**8 aprile 2021**).

Anche il Collegio Sindacale deve essere composto nel rispetto di determinati requisiti, come di seguito riepilogato:

- tutti i sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività svolta dalla Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società come descritto all'art. 3 dello Statuto;
- almeno 1 (un) sindaco effettivo e almeno 1 (un) sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance a cui la Società aderisce.

Il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda di integrare sin da subito la documentazione relativa ai singoli candidati, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, richiesto dall'art. 2400, ultimo comma, c.c.

Inoltre, invita a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Com. Consob n. DEM 9017893/2009.

Come meglio indicato dallo Statuto, per quanto attiene all'espressione del voto assembleare, si rappresenta che: i) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista; ii) i soci che hanno presentato o concorso a presentare una lista non possono votare una lista diversa da essa.

L'art. 21 dello Statuto regola la Procedura di nomina dei sindaci effettivi/supplenti e del Presidente. Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

*"[...] Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.*

*Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.*

*Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.*

*Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare, pro tempore vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.*

*Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza rispettare la presente procedura, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.*

*Il presidente del collegio sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista: in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa ivi rappresentata.*

*In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.*

*Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano appartenente alla lista del presidente cessato.*

*Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.*

*Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti non consenta di rispettare la normativa pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde ripristinare l'osservanza di detta normativa. [...]"*

Pertanto, si evidenzia che l'art. 21 dello Statuto prevede che il Presidente del Collegio Sindacale venga nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla lista di minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono pertanto invitati a votare una lista tra quelle che verranno presentate, depositate e rese pubbliche in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente relazione e per gli altri aspetti legati alle modalità di presentazione delle liste e alla individuazione della documentazione correlata da depositare, nonché alle modalità di votazione delle liste medesime, si rinvia a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto disponibile sul sito [www.pitecolab.it](http://www.pitecolab.it), sezione *Investor Relations*.

### **Determinazione dei compensi**

Ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile e dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea determina il compenso dei membri del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Si invitano gli azionisti che intendano formulare proposte in merito alla determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, a presentarle contestualmente al deposito delle Liste o, comunque, entro gli stessi termini; ciò al fine di permettere alla Società di renderle pubbliche unitamente alle Liste e di

consentire un esercizio informato del diritto di voto da parte degli azionisti che interverranno in Assemblea.

\* \* \* \*

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Marco Podini)